

Pubblicato il 10/11/2021

N. 00642/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01146/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2021, proposto da

Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana Redi-Marconi-Einaudi-Castelli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Batino ed Elona Kerengi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune della Città di Chiusi, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Flavio Corsinovi in Firenze, via Federico d'Antiochia 14;

nei confronti

Fondazione Antonio Lombardi - Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 102/2021 datata 02.07. 2021 pubblicata in data 05.07.2021 con oggetto “Avviso a manifestare interesse per la cessione in comodato dell'auditorium “La Villetta” di proprietà comunale sito a Chiusi in via della Villetta n. 3”;
- del relativo avviso di manifestazione di interesse del 02.07.2021 (pubblicato in pari data) già prima della deliberazione sopra impugnata;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 15.07.2021 con oggetto “Bando per la concessione in comodato d'uso dell'auditorium 'La Villetta' di proprietà comunale sito in Chiusi Città in Via della Villetta n. 3 - Indirizzi - Approvazione” e il relativo bando pubblicato il 16.07.2021;
- della determinazione numero di registro generale 986 del 25.08.2021, proposta di settore n. 118 del 25.08.2021, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Bando Pubblico per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'auditorium “La Villetta” di proprietà comunale sito in Chiusi Città in Via della Villetta n. 3 - Indirizzi - Aggiudicazione”;
- del verbale di gara di aggiudicazione provvisoria in data 17.08.2021 come si apprende dalla determinazione n. 986/2021 e che per espressa previsione ivi contenuta avrebbe dovuto essere allegato alla determinazione in questione ma ad oggi non allegato né pubblicato.
- della determinazione numero di registro generale 1079 del 14.09.2021, proposta di settore n. 131 del 14.09.2021, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Bando Pubblico per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'auditorium “La Villetta” di proprietà comunale sito in Chiusi Città in Via della Villetta n. 3 – Indirizzi – Aggiudicazione definitiva”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune della Città di Chiusi e della Fondazione Antonio Lombardi - Onlus;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che, quanto alle eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Chiusi, la legittimità della delibera del Consiglio d'istituto, con cui la parte ricorrente ha incaricato della propria difesa in giudizio avvocati del libero foro, non è sindacabile incidentalmente, di modo che non può dubitarsi della validità del mandato così conferito;
- che del pari non può dubitarsi della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'Istituto "Valdichiana", quantomeno con riferimento all'impugnativa proposta, in prima battuta, nei confronti della scelta del Comune di indire la procedura di concessione in comodato dell'auditorium "La Villetta";
- che alla Provincia di Siena non può attribuirsi la veste di litisconsorte necessario. Nondimeno, il collegio ritiene opportuno di disporre sin da ora la chiamata in causa ai sensi degli artt. 28 co. 3 e 51 c.p.a., affinché il processo si svolga anche nei suoi confronti;
- che, quanto al merito della controversia, il gravame mette in evidenza profili di potenziale fondatezza della pretesa azionata;
- che, tuttavia, la domanda cautelare non appare fondata sotto il profilo del pericolo nel ritardo: da un lato, infatti, il ricorrente non ha documentato di fare dell'auditorium un utilizzo tale da non poter essere sostituito, nelle more del giudizio, dai locali alternativi offerti dal Comune con la nota indirizzata all'Istituto "Graziano da Chiusi" (la sala "San Francesco"), la cui messa a disposizione è stata rinnovata in giudizio nei diretti confronti dell'I.I.S. "Valdichiana";

- che, d'altro canto, le opere da eseguirsi sull'auditorium "La Villetta" ad opera della Fondazione controinteressata appaiono per lo più di natura manutentiva e sono, comunque, agevolmente reversibili;
- che la sospensiva richiesta non può essere accordata;
- che le spese della presente fase vanno comunque compensate, posto che la certezza della disponibilità di locali alternativi è stata confermata dal Comune resistente solo mediante la costituzione in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Ordina all'Istituto ricorrente di chiamare in giudizio la Provincia di Siena, mediante notifica del ricorso introduttivo e delle memorie difensive delle controparti, entro il termine del 31 gennaio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

L'ESTENSORE
Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

